



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 2

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI
ESTETISTA***

(Legge 04.01.1990 – L.R. 09.12.1992, n.54)

Adottato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.03.2001

Modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 47 del 18.07.2003
in vigore dal 28.10.2003

Modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 68 del 15.07.2005

TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICAZIONI 2005

(le modifiche sono evidenziate in grassetto)

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1) L'attività di estetista, è disciplinata dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n.54 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tra le attività di estetista sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati o qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713;

Sono comprese nell'attività di estetista le attività svolte all'interno dei centri abbronzanti anche quando l'attività esercitata consista nella mera messa a disposizione di lampade abbronzanti a favore dei clienti. Pertanto, sono soggette al presente Regolamento e al rilascio dell'autorizzazione secondo le modalità dallo stesso previste (ivi comprese le distanze minime), ai sensi della L.R. n.54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della legge n.1/1990, ivi comprese il bagno turco e quelle finalizzate al dimagrimento ed i "solarium".

3) Tutte le attività che utilizzano apparecchiature generanti raggi ultravioletti finalizzati all'abbronzatura sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 78 del 04.11.1999 nonché alle disposizioni contenute nel "Regolamento regionale delle Attività di Solarium" di cui al D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R.

4) Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Non rientrano, quindi tra di esse le attività di "Medicina Estetica" regolamentate dagli artt. 196 e 197 del T.U. delle Leggi sanitarie del 1939 e s.m.i.

Pertanto, allo scopo di prevenire abusi in materia di esercizio della professione medica nonché di esercizio dell'attività artigianale, si specifica che per "centri di medicina estetica" (ovvero per attività con denominazioni contenenti locuzioni del tipo "medico" – "medicina" e simili), come tali non rientranti tra le attività normate dal presente Regolamento, si intendono esclusivamente:

- a) quelli autorizzati ai sensi degli artt. 196 e 197 del richiamato T.U.;
- b) quelli per i quali risulti segnalato, nei modi di legge, il nominativo del direttore sanitario nella persona di un laureato in medicina, regolarmente abilitato all'esercizio della professione;
- c) quelli ove ogni prestazione venga effettuata alla costante presenza del direttore sanitario;
- d) quelli che si avvalgono esclusivamente di forme di comunicazione pubblicitaria conformi al dettato della Legge 05.02.1992, n. 175.

Gli eventuali centri di "medicina estetica", come tali attivati in deroga alle norme del presente Regolamento, per i quali si dovesse riscontrare il mancato rispetto delle specificazioni di cui sopra, saranno considerati abusivi a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.12.1970 n. 1142, integrata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 54/1992 è composta come segue:

a) Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente

b) n° 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchiere per uomo e donna;

c) n° 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista.

d) n°3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi

e) n°1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune

f) il Dirigente del Comando della P.M. o suo delegato

g) ABROGATO

2) Funge da Segretario un Funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri, il Responsabile del Servizio assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine, si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

a) la redazione del Regolamento e sue modifiche

b) ABROGATO

c) ABROGATO

d) ogni questione riguardante la categoria per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

6) La riunione della Commissione é valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, devono essere sostituiti, previo avviso di avvio del procedimento.

9) La Commissione è unica sia per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che per l'attività di estetista.

10) In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento dell'attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, Istituti, Uffici, Ospedali, Alberghi, Hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.SS. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio attività. - Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio dell' attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 5 escluso il requisito della distanza minima a condizione che le prestazioni non comportino il pagamento di alcun corrispettivo;

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al D. Lgs. 31.03.1998 , n.114 in materia di commercio al dettaglio.

ARTICOLO 4

Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (*impresa artigiana*) il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di estetista congiunta a quella di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
- 7) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e estetista, può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività: il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista. - Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

Autorizzazione amministrativa e autorizzazione sanitaria

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
- della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda così come previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
 - Dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1988 o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, dalla regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro imprese della CCIAA.

3) L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente, in merito all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 6

Criteri per il rilascio dell' autorizzazione di estetista.

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di estetica possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene calcolata e approvata entro il 31 marzo di ogni anno con determinazione del Responsabile del Servizio.

Ai fini del calcolo della distanza minima si dovranno considerare i seguenti fattori numerici :

- a) della superficie abitata del comune**
- b) della popolazione residente del comune**
- c) del numero degli addetti in attività del comune**
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nel comune.**

Nel caso di eventuale successiva suddivisione del territorio in zone, tali dati saranno riferiti a ciascuna zona.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato dalla comunicazione annuale di cui all'art.15 .

Sono considerati addetti:

- a) il titolare**
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;**
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività ;**
- d) i dipendenti qualificati.**

Per numero di addetti ritenuti necessari nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza. Tale fattore indicativo, tuttavia, non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria

- 2) il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:**
1 addetto ogni 2.000 persone per attività di estetista

3) La superficie di riferimento:

mq. 2.104.150 (come da delibera di C.C. n. 58 del 15.09.1994)

4) La distanza minima di cui al 1° comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio . Quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività ; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività ; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

Distanza minima =

Superficie abitata del comune in mq.

n° abitanti del comune	n° addetti in esercizio
n° abitanti per addetto	n° esercizi in attività

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

**5) La distanza minima per ciascun tipo di attività determinata dal Responsabile del Servizio entro il 31 marzo di ogni anno si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
In mancanza di tale determinazione, si intenderà confermata la distanza fissata per l'anno precedente.**

6) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di estetista.

**7) Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio dell'attività di estetica all'interno di alberghi, discoteche, centro commerciali (se collocati nelle localizzazioni denominate L2 e L3 ai sensi degli adeguamenti urbanistici di cui al D.L.vo n. 114/1998 e successive norme regionali), istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze.
Le suddette attività non potranno essere trasferite all'esterno delle strutture di cui sopra.**
COMMA AGGIUNTO

ARTICOLO 7

Criterio di misurazione delle distanze

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada con la mezzzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni viabilistiche in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame in relazione al normale comportamento dei pedoni. In relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

Per gli esercizi situati nei condomini o comunque posti ai piani superiori al piano terra, la distanza sarà misurata fino al portone di ingresso dell'edificio

La verifica della distanza necessaria per l'apertura o il trasferimento di un esercizio, deve essere accertata e certificata dal competente Ufficio Tecnico Comunale e costituisce presupposto indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

COMMA AGGIUNTO

ARTICOLO 8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di estetista.

E' consentito il trasferimento in deroga alle distanze minime previste dall'art. 6, per gli esercizi attivi sul territorio da almeno 6 anni, purchè la distanza tra la nuova sede e l'esercizio ad esso più vicino con la stessa tipologia non sia inferiore al 40% di quella fissata dall'art. 6

E' consentito il trasferimento osservando una distanza minima di 30 metri nel caso di :

- sfratto esecutivo non dovuto a morosità, debitamente documentato;
- sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato quali: definitivo perimento dell'immobile, incendio dell'immobile, gravi calamità naturali, atti vandalici di particolare gravità, debitamente documentati.

E' ammessa in ogni caso una tolleranza massima nella percentuale del 3% della distanza minima occorrente .

E' inoltre consentito il **trasferimento temporaneo** per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione e / o manutenzione straordinaria dell'esercizio, ovvero per cause di forza maggiore quali : incendio, calamità naturali, atti vandalici, da documentare.

ARTICOLO 9

Requisiti dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

Per le aperture di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, la rispondenza dei locali alle norme igienico sanitarie sono demandate al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente.

Per l'esercizio dell'attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 10

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

(ex allegato A/10)

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; e di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5.7.1975);

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 art. 10).

c) In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

d) avere adeguata accessibilità per le persone disabili, in caso di nuovi locali o ristrutturazioni

2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.80 o idoneo materiale lavabile e dotati di lavandino all'interno e di tazza.

In caso di nuovi locali e di ristrutturazioni, predisporre wc con le caratteristiche di accessibilità per portatori di handicap.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

In presenza di caldaie con potenzialità di 30.000K/cal., per la produzione di calore e/o acqua calda, il locale utilizzato deve essere munito di aerazione permanente di almeno 10 cm² di superficie di scarico di gas combusti all'esterno. Nel caso di nuove installazioni non potranno essere più ammesse caldaie "non stagne" Nei locali di uso continuato (D.P.R. 412/92) .

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente (ex art. 8 D.P.R. 19.3.56 n. 303) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) le separazioni di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Regolarmente deve essere effettuata un'accurata disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo disinfettante quale ipoclorito di sodio, dopo averli lavati con acqua e detergente.

7) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.56 n. 303 art. 18).

8) tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;

9) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; *tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS), tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:*

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno coperte con cerotti resistenti all'acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o punture accidentali (manicure, pedicure ecc.) vanno utilizzati guanti di lattice monouso di buona qualità.

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g) Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti metallici e non che possano entrare in contatto accidentale con sangue umano. Tutti gli attrezzi dopo il loro uso debbono essere sottoposti ad abbondante lavaggio con acqua e detergente e disinfettati.

Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore ; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi, prima dell'uso, in alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL 7 quale organo sanitario di vigilanza;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione; ; è preferibile utilizzare solo strumenti taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio.

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;

l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

m) tutti i preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso; gli attrezzi non taglienti devono essere accuratamente lavati con acqua e detergente e disinfettati dopo ogni servizio.;

n) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

q) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante calore. . Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 gradi C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr.per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

13) Per il personale adibito all'esercizio dell'attività è sospeso definitivamente l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria a far data dal 01.01.2002 (*Determinazione regionale n. 377 del 20/12/2001*)

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della vigente normativa.

14) le acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.90 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) L'idoneità sanitaria dei locali deve essere verificata oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti qualora vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio di Igiene e sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità .

ARTICOLO 10 BIS

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

(ex allegato A/10)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento e purché le prestazioni non vengano effettuate su ricoverati affetti da forme infettive e contagiose.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 10 TER

Requisiti igienici per attività svolta a domicilio

(ex allegato A/10)

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato

tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 10 QUATER
Altre disposizioni igienico sanitarie

(ex allegato A/10)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 11
Domande di nuove autorizzazioni

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio ed in particolare devono riportare:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare attività;
- c) dichiarazione di consenso delle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione attività che il richiedente intende svolgere

e) agibilità dei locali e destinazione della pratica edilizia in corso.	d'uso(se già in possesso) oppure gli estremi
--	---

2) a tale istanza devono essere allegati:

a) dichiarazione attestante il possesso della qualifica professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società, la qualifica professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

b) pianta planimetrica in scala dell'esercizio, vistata e quotata da tecnico abilitato, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

c) ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria dagli uffici competenti.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e il rilascio dell'autorizzazione, l'attivazione dell'esercizio, che dovrà avvenire *entro 6 mesi* dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, **verrà data** priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

Domande di trasferimento

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11.

ARTICOLO 13

Subingresso per atto tra vivi

1) E' previsto, ai sensi dell'art. 2556 del Codice Civile il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda per le attività disciplinate dal presente Regolamento. Le domande di subingresso per atto tra vivi devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

2) L'autorizzazione viene rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività ad eccezione in ogni caso per le distanze previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi

dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualifica professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi

ARTICOLO 15 **Comunicazioni al comune**

- 1) I titolari delle autorizzazioni devono inviare al Responsabile del Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno una comunicazione contenente:
 - a) nominativo e residenza del titolare o suo legale rappresentante;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro
o di apprendistato.
 - d) giorno prescelto per il turno di riposo settimanale e orari .

ARTICOLO 16 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione attività**

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5 (qualifica professionale) ;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (salvo il caso di cui al punto 4);
 - c) sospensione dell'attività per periodi superiori a 60 giorni non autorizzata.
- 3) L'autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate che comunque dovranno essere risanate entro il termine fissato dal Servizio Sanitario competente.
- 4) Il Responsabile del Servizio può, per comprovata necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine dell'attivazione dell'esercizio.
- 5) La sospensione dell'attività per periodi continuativi superiori a 60 giorni deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio
- 6) Nel caso di cessazione attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Responsabile

del Servizio entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17

Comunicazione dei provvedimenti effetti

- 1) I provvedimenti del Responsabile del Servizio sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) Devono essere motivati e notificati al richiedente entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

ARTICOLO 18

Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto ad avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19

Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di :
 - a) *autorizzazione amministrativa*
 - b) *listino prezzi*
 - c) *orario di apertura settimanale e giorno di chiusura*
 - d) *calendario festività*
- 2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:
 - L'orario è rimesso alla libera determinazione del titolare e deve rientrare nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora

legale, non oltre le ore 21,00.

- L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Responsabile del Servizio.
- In caso di nuova apertura o di subingresso, l'orario deve essere definito prima dell'attivazione dell'esercizio.
- Per l'ultimazione del lavoro in corso, a condizione che la porta di accesso all'esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza, oltre l'orario autorizzato, di un'ora.

3) Il turno di riposo settimanale può essere effettuato in qualsiasi giorno della settimana (anche diverso dal lunedì), può essere spezzato in due mezze giornate a scelta del titolare dell'esercizio. A tal fine, si precisa che per mezza giornata si intende il periodo di tempo anteriore alle ore 14 o posteriore alle ore 14.

4) Fatte salve deroghe di carattere particolare, di norma, è disposta la chiusura degli esercizi nelle giornate di domenica e nelle giornate di festività a carattere nazionale:

Capodanno, Epifania, 25 Aprile, Primo Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale, Santo Stefano.

- Qualora le festività coincidano con la giornata di sabato, in tali giorni è consentita l'apertura antimeridiana, ove prevista nell'orario dell'attività.
- La chiusura infrasettimanale prescelta (lunedì o altro giorno della settimana) non è obbligatoria quando nella settimana ricorra altra festività oltre la domenica.

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta degli operatori del settore, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per periodi limitati, per comprovate ragioni di necessità e/o in occasione di particolari eventi ecc.

6) Il titolare dell'esercizio è tenuto a presentare all'Ufficio comunale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno (*in occasione della comunicazione di cui all'art. 15*), una dichiarazione contenente il giorno prescelto per il turno di riposo e l'orario settimanale che intende praticare nel corso dell'anno.

ARTICOLO 20

Vigilanza

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 21

Sanzioni

- 1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore, tenuto conto della legge 24.novembre 1981, n. 689.
- 2) Nel caso di esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione, verrà ordinata l'immediata cessazione dell'attività abusivamente esercita, dandone comunicazione alla CCIAA, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

3) Nei confronti di cui esercita attività di estetista senza i requisiti professionali prescritti

dalla Legge n. 1/1990 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,45 a Euro 2.582,28 con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987 . - L'autorità competente ad irrogare detta sanzione è il Sindaco.

4) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689, la sanzione amministrativa da Euro 516,45 a Euro 1.032,91

ARTICOLO 22

Disposizioni transitorie e finali

1) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 - fatte salve le deroghe previste all'art. 1 – devono essere considerate soggette al presente regolamento.

(COMMI 2 e 3 inseriti all' ART. 21 COMMI 3 – 4)

ARTICOLO 23

Attività di tatuaggio e piercing

Per le attività di tatuaggio e piercing si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 "Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing"- (B.U.R. n. 22 del 29/05/2003), **ed alle norme successive.**

ARTICOLO 24

Abrogazione ed entrata in vigore

Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato.

INDICE

ARTICOLO 1.....	21
Oggetto del regolamento	21
ARTICOLO 2.....	22
Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.....	22
ARTICOLO 3.....	23
Modalità di svolgimento dell'attività	23
ARTICOLO 4.....	23
Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali	23
ARTICOLO 5.....	24
Autorizzazione amministrativa e autorizzazione sanitaria	24
ARTICOLO 6.....	25
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione di estetista.	25
ARTICOLO 7.....	26
Criterio di misurazione delle distanze	26
ARTICOLO 8.....	27
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di estetista.	27
ARTICOLO 9.....	27
Requisiti dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	27
ARTICOLO 10.....	28
Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	28
ARTICOLO 10 BIS.....	31
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti	31
ARTICOLO 10 TER	31
Requisiti igienici per attività svolta a domicilio	31
ARTICOLO 10 QUATER.....	32
Altre disposizioni igienico sanitarie	32
ARTICOLO 11.....	32
Domande di nuove autorizzazioni	32
ARTICOLO 12.....	33
Domande di trasferimento	33
ARTICOLO 13.....	33
Subingresso per atto tra vivi	33
ARTICOLO 14.....	33
Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	33
ARTICOLO 15.....	34
Comunicazioni al comune	34

Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Estetista

ARTICOLO 16.....	34
Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione attività	34
ARTICOLO 17.....	35
Comunicazione dei provvedimenti effetti	35
ARTICOLO 18.....	35
Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	35
ARTICOLO 19.....	35
Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie	35
ARTICOLO 20.....	36
Vigilanza	36
ARTICOLO 21.....	36
Sanzioni.....	36
ARTICOLO 22.....	37
Disposizioni transitorie e finali.....	37
ARTICOLO 23.....	37
Attività di tatuaggio e piercing	37
ARTICOLO 24.....	37
Abrogazione ed entrata in vigore.....	37
<u>INDICE</u>	<u>38</u>

ALLEGATI

ALLEGATO A - Legge 04.01.1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista)

ALLEGATO B - Legge Regionale 09.12.1992, n.54
(Norme di Attuazione della Legge n.1/1990 – Disciplina dell'attività di estetista)

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1) L'attività di estetista, è disciplinata dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n.54 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tra le attività di estetista sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati o qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713;

Sono comprese nell'attività di estetista le attività svolte all'interno dei centri abbronzanti anche quando l'attività esercitata consista nella mera messa a disposizione di lampade abbronzanti a favore dei clienti. Pertanto, sono soggette al presente Regolamento e al rilascio dell'autorizzazione secondo le modalità dallo stesso previste (ivi comprese le distanze minime), ai sensi della L.R. n.54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della legge n.1/1990, ivi comprese il bagno turco e quelle finalizzate al dimagrimento ed i "solarium".

3) Tutte le attività che utilizzano apparecchiature generanti raggi ultravioletti finalizzati all'abbronzatura sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 78 del 04.11.1999 nonché alle disposizioni contenute nel "Regolamento regionale delle Attività di Solarium" di cui al D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R.

4) Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Non rientrano, quindi tra di esse le attività di "Medicina Estetica" regolamentate dagli artt. 196 e 197 del T.U. delle Leggi sanitarie del 1939 e s.m.i.

Pertanto, allo scopo di prevenire abusi in materia di esercizio della professione medica nonché di esercizio dell'attività artigianale, si specifica che per "centri di medicina estetica" (ovvero per attività con denominazioni contenenti locuzioni del tipo "medico" – "medicina" e simili), come tali non rientranti tra le attività normate dal presente Regolamento, si intendono esclusivamente:

- e) quelli autorizzati ai sensi degli artt. 196 e 197 del richiamato T.U.;
- f) quelli per i quali risulti segnalato, nei modi di legge, il nominativo del direttore sanitario nella persona di un laureato in medicina, regolarmente abilitato all'esercizio della professione;
- g) quelli ove ogni prestazione venga effettuata alla costante presenza del direttore sanitario;
- h) quelli che si avvalgono esclusivamente di forme di comunicazione pubblicitaria conformi al dettato della Legge 05.02.1992, n. 175.

Gli eventuali centri di "medicina estetica", come tali attivati in deroga alle norme del presente Regolamento, per i quali si dovesse riscontrare il mancato rispetto delle specificazioni di cui sopra, saranno considerati abusivi a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.12.1970 n. 1142, integrata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 54/1992 è composta come segue:

a) Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente

b) n° 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchiere per uomo e donna;

c) n° 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista.

d) n°3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi

e) n°1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune

f) il Dirigente del Comando della P.M. o suo delegato

g) ABROGATO

2) Funge da Segretario un Funzionario del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri, il Responsabile del Servizio assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine, si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

a) la redazione del Regolamento e sue modifiche

b) ABROGATO

c) ABROGATO

d) ogni questione riguardante la categoria per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

6) La riunione della Commissione é valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, devono essere sostituiti, previo avviso di avvio del procedimento.

9) La Commissione è unica sia per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che per l'attività di estetista.

10) In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

ARTICOLO 3 Modalità di svolgimento dell'attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, Istituti, Uffici, Ospedali, Alberghi, Hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.SS. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio attività. - Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio dell' attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 5 escluso il requisito della distanza minima a condizione che le prestazioni non comportino il pagamento di alcun corrispettivo;

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al D. Lgs. 31.03.1998 , n.114 in materia di commercio al dettaglio.

ARTICOLO 4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (*impresa artigiana*) il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di estetista congiunta a quella di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
- 7) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e estetista, può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività: il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista. - Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5

Autorizzazione amministrativa e autorizzazione sanitaria

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
- della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda così come previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
 - Dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1988 o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, dalla regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro imprese della CCIAA.

3) L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente, in merito all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 6

Criteri per il rilascio dell' autorizzazione di estetista.

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di estetica possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene calcolata e approvata entro il 31 marzo di ogni anno con determinazione del Responsabile del Servizio.

Ai fini del calcolo della distanza minima si dovranno considerare i seguenti fattori numerici :

- a) della superficie abitata del comune**
- b) della popolazione residente del comune**
- c) del numero degli addetti in attività del comune**
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nel comune.**

Nel caso di eventuale successiva suddivisione del territorio in zone, tali dati saranno riferiti a ciascuna zona.

La popolazione di riferimento è quella residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato dalla comunicazione annuale di cui all'art.15 .

Sono considerati addetti:

- a) il titolare**
- b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;**
- c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività ;**
- d) i dipendenti qualificati.**

Per numero di addetti ritenuti necessari nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza. Tale fattore indicativo, tuttavia, non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria

- 2) il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:**
1 addetto ogni 2.000 persone per attività di estetista

3) La superficie di riferimento:

mq. 2.104.150 (come da delibera di C.C. n. 58 del 15.09.1994)

4) La distanza minima di cui al 1° comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio . Quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività ; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività ; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

Distanza minima =

Superficie abitata del comune in mq.

n° abitanti del comune	n° addetti in esercizio
n° abitanti per addetto	n° esercizi in attività

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente articolo 8.

**5) La distanza minima per ciascun tipo di attività determinata dal Responsabile del Servizio entro il 31 marzo di ogni anno si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
In mancanza di tale determinazione, si intenderà confermata la distanza fissata per l'anno precedente.**

6) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di estetista.

**7) Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio dell'attività di estetica all'interno di alberghi, discoteche, centro commerciali (se collocati nelle localizzazioni denominate L2 e L3 ai sensi degli adeguamenti urbanistici di cui al D.L.vo n. 114/1998 e successive norme regionali), istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze.
Le suddette attività non potranno essere trasferite all'esterno delle strutture di cui sopra.**
COMMA AGGIUNTO

ARTICOLO 7

Criterio di misurazione delle distanze

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;
- misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada con la mezzzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni viabilistiche in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame in relazione al normale comportamento dei pedoni. In relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

Per gli esercizi situati nei condomini o comunque posti ai piani superiori al piano terra, la distanza sarà misurata fino al portone di ingresso dell'edificio

La verifica della distanza necessaria per l'apertura o il trasferimento di un esercizio, deve essere accertata e certificata dal competente Ufficio Tecnico Comunale e costituisce presupposto indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

COMMA AGGIUNTO

ARTICOLO 8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di estetista.

E' consentito il trasferimento in deroga alle distanze minime previste dall'art. 6, per gli esercizi attivi sul territorio da almeno 6 anni, purchè la distanza tra la nuova sede e l'esercizio ad esso più vicino con la stessa tipologia non sia inferiore al 40% di quella fissata dall'art. 6

E' consentito il trasferimento osservando una distanza minima di 30 metri nel caso di :

- sfratto esecutivo non dovuto a morosità, debitamente documentato;
- sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato quali: definitivo perimento dell'immobile, incendio dell'immobile, gravi calamità naturali, atti vandalici di particolare gravità, debitamente documentati.

E' ammessa in ogni caso una tolleranza massima nella percentuale del 3% della distanza minima occorrente .

E' inoltre consentito il **trasferimento temporaneo** per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione e / o manutenzione straordinaria dell'esercizio, ovvero per cause di forza maggiore quali : incendio, calamità naturali, atti vandalici, da documentare.

ARTICOLO 9

Requisiti dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

Per le aperture di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, la rispondenza dei locali alle norme igienico sanitarie sono demandate al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente.

Per l'esercizio dell'attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 10

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

(ex allegato A/10)

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; e di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5.7.1975);

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 art. 10).

c) In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

d) avere adeguata accessibilità per le persone disabili, in caso di nuovi locali o ristrutturazioni

2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.80 o idoneo materiale lavabile e dotati di lavandino all'interno e di tazza.

In caso di nuovi locali e di ristrutturazioni, predisporre wc con le caratteristiche di accessibilità per portatori di handicap.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

In presenza di caldaie con potenzialità di 30.000K/cal., per la produzione di calore e/o acqua calda, il locale utilizzato deve essere munito di aerazione permanente di almeno 10 cm² di superficie di scarico di gas combusti all'esterno. Nel caso di nuove installazioni non potranno essere più ammesse caldaie "non stagne" Nei locali di uso continuato (D.P.R. 412/92) .

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente (ex art. 8 D.P.R. 19.3.56 n. 303) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) le separazioni di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Regolarmente deve essere effettuata un'accurata disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo disinfettante quale ipoclorito di sodio, dopo averli lavati con acqua e detergente.

7) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.56 n. 303 art. 18).

8) tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;

9) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; *tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS), tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:*

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno coperte con cerotti resistenti all'acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o punture accidentali (manicure, pedicure ecc.) vanno utilizzati guanti di lattice monouso di buona qualità.

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g) Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti metallici e non che possano entrare in contatto accidentale con sangue umano. Tutti gli attrezzi dopo il loro uso debbono essere sottoposti ad abbondante lavaggio con acqua e detergente e disinfettati.

Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore ; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi, prima dell'uso, in alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL 7 quale organo sanitario di vigilanza;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione; ; è preferibile utilizzare solo strumenti taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio.

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;

l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

m) tutti i preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso; gli attrezzi non taglienti devono essere accuratamente lavati con acqua e detergente e disinfettati dopo ogni servizio.;

n) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

q) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante calore. . Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 gradi C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr.per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

13) Per il personale adibito all'esercizio dell'attività è sospeso definitivamente l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria a far data dal 01.01.2002 (*Determinazione regionale n. 377 del 20/12/2001*)

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della vigente normativa.

14) le acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.90 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) L'idoneità sanitaria dei locali deve essere verificata oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti qualora vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio di Igiene e sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità .

ARTICOLO 10 BIS

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

(ex allegato A/10)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento e purché le prestazioni non vengano effettuate su ricoverati affetti da forme infettive e contagiose.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 10 TER

Requisiti igienici per attività svolta a domicilio

(ex allegato A/10)

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato

tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 10 QUATER **Altre disposizioni igienico sanitarie**

(ex allegato A/10)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 11 **Domande di nuove autorizzazioni**

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio ed in particolare devono riportare:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare attività;
- c) dichiarazione di consenso delle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione attività che il richiedente intende svolgere

e) agibilità dei locali e destinazione della pratica edilizia in corso.	d'uso(se già in possesso) oppure gli estremi
--	---

2) a tale istanza devono essere allegati:

a) dichiarazione attestante il possesso della qualifica professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società, la qualifica professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

b) pianta planimetrica in scala dell'esercizio, vistata e quotata da tecnico abilitato, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

c) ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria dagli uffici competenti.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e il rilascio dell'autorizzazione, l'attivazione dell'esercizio, che dovrà avvenire *entro 6 mesi* dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, **verrà data** priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

Domande di trasferimento

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11.

ARTICOLO 13

Subingresso per atto tra vivi

1) E' previsto, ai sensi dell'art. 2556 del Codice Civile il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda per le attività disciplinate dal presente Regolamento. Le domande di subingresso per atto tra vivi devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

2) L'autorizzazione viene rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività ad eccezione in ogni caso per le distanze previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi

dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualifica professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi

ARTICOLO 15 **Comunicazioni al comune**

- 1) I titolari delle autorizzazioni devono inviare al Responsabile del Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno una comunicazione contenente:
 - a) nominativo e residenza del titolare o suo legale rappresentante;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro
o di apprendistato.
 - d) giorno prescelto per il turno di riposo settimanale e orari .

ARTICOLO 16 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione attività**

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5 (qualifica professionale) ;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (salvo il caso di cui al punto 4);
 - c) sospensione dell'attività per periodi superiori a 60 giorni non autorizzata.
- 3) L'autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate che comunque dovranno essere risanate entro il termine fissato dal Servizio Sanitario competente.
- 4) Il Responsabile del Servizio può, per comprovata necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine dell'attivazione dell'esercizio.
- 5) La sospensione dell'attività per periodi continuativi superiori a 60 giorni deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio
- 6) Nel caso di cessazione attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Responsabile

del Servizio entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 17 **Comunicazione dei provvedimenti effetti**

- 1) I provvedimenti del Responsabile del Servizio sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) Devono essere motivati e notificati al richiedente entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

ARTICOLO 18 **Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria**

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto ad avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19 **Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie**

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di :
 - a) *autorizzazione amministrativa*
 - b) *listino prezzi*
 - c) *orario di apertura settimanale e giorno di chiusura*
 - d) *calendario festività*
- 2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:
 - L'orario è rimesso alla libera determinazione del titolare e deve rientrare nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora

legale, non oltre le ore 21,00.

- L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Responsabile del Servizio.
- In caso di nuova apertura o di subingresso, l'orario deve essere definito prima dell'attivazione dell'esercizio.
- Per l'ultimazione del lavoro in corso, a condizione che la porta di accesso all'esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza, oltre l'orario autorizzato, di un'ora.

3) Il turno di riposo settimanale può essere effettuato in qualsiasi giorno della settimana (anche diverso dal lunedì), può essere spezzato in due mezze giornate a scelta del titolare dell'esercizio. A tal fine, si precisa che per mezza giornata si intende il periodo di tempo anteriore alle ore 14 o posteriore alle ore 14.

4) Fatte salve deroghe di carattere particolare, di norma, è disposta la chiusura degli esercizi nelle giornate di domenica e nelle giornate di festività a carattere nazionale:

Capodanno, Epifania, 25 Aprile, Primo Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale, Santo Stefano.

- Qualora le festività coincidano con la giornata di sabato, in tali giorni è consentita l'apertura antimeridiana, ove prevista nell'orario dell'attività.
- La chiusura infrasettimanale prescelta (lunedì o altro giorno della settimana) non è obbligatoria quando nella settimana ricorra altra festività oltre la domenica.

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta degli operatori del settore, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per periodi limitati, per comprovate ragioni di necessità e/o in occasione di particolari eventi ecc.

6) Il titolare dell'esercizio è tenuto a presentare all'Ufficio comunale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno (*in occasione della comunicazione di cui all'art. 15*), una dichiarazione contenente il giorno prescelto per il turno di riposo e l'orario settimanale che intende praticare nel corso dell'anno.

ARTICOLO 20

Vigilanza

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 21

Sanzioni

- 3) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore, tenuto conto della legge 24.novembre 1981, n. 689.
- 4) Nel caso di esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione, verrà ordinata l'immediata cessazione dell'attività abusivamente esercita, dandone comunicazione alla CCIAA, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

3) Nei confronti di cui esercita attività di estetista senza i requisiti professionali prescritti

dalla Legge n. 1/1990 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,45 a Euro 2.582,28 con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987 . - L'autorità competente ad irrogare detta sanzione è il Sindaco.

4) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689, la sanzione amministrativa da Euro 516,45 a Euro 1.032,91

ARTICOLO 22

Disposizioni transitorie e finali

1) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 - fatte salve le deroghe previste all'art. 1 – devono essere considerate soggette al presente regolamento.

(COMMI 2 e 3 inseriti all' ART. 21 COMMI 3 – 4)

ARTICOLO 23

Attività di tatuaggio e piercing

Per le attività di tatuaggio e piercing si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 "Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing"- (B.U.R. n. 22 del 29/05/2003), **ed alle norme successive.**

ARTICOLO 24

Abrogazione ed entrata in vigore

Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato.

INDICE

ARTICOLO 1.....	21
Oggetto del regolamento	21
ARTICOLO 2.....	22
Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.....	22
ARTICOLO 3.....	23
Modalità di svolgimento dell'attività	23
ARTICOLO 4.....	23
Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali	23
ARTICOLO 5.....	24
Autorizzazione amministrativa e autorizzazione sanitaria	24
ARTICOLO 6.....	25
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione di estetista.	25
ARTICOLO 7.....	26
Criterio di misurazione delle distanze	26
ARTICOLO 8.....	27
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di estetista.	27
ARTICOLO 9.....	27
Requisiti dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	27
ARTICOLO 10.....	28
Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	28
ARTICOLO 10 BIS.....	31
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti	31
ARTICOLO 10 TER	31
Requisiti igienici per attività svolta a domicilio	31
ARTICOLO 10 QUATER.....	32
Altre disposizioni igienico sanitarie	32
ARTICOLO 11.....	32
Domande di nuove autorizzazioni	32
ARTICOLO 12.....	33
Domande di trasferimento	33
ARTICOLO 13.....	33
Subingresso per atto tra vivi	33
ARTICOLO 14.....	33
Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	33
ARTICOLO 15.....	34
Comunicazioni al comune	34

Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Estetista

ARTICOLO 16.....	34
Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione attività	34
ARTICOLO 17.....	35
Comunicazione dei provvedimenti effetti	35
ARTICOLO 18.....	35
Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	35
ARTICOLO 19.....	35
Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie	35
ARTICOLO 20.....	36
Vigilanza	36
ARTICOLO 21.....	36
Sanzioni.....	36
ARTICOLO 22.....	37
Disposizioni transitorie e finali.....	37
ARTICOLO 23.....	37
Attività di tatuaggio e piercing	37
ARTICOLO 24.....	37
Abrogazione ed entrata in vigore.....	37
<u>INDICE</u>	<u>38</u>

ALLEGATI

ALLEGATO A - Legge 04.01.1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista)

ALLEGATO B - Legge Regionale 09.12.1992, n.54
(Norme di Attuazione della Legge n.1/1990 – Disciplina dell'attività di estetista)